



COMUNE DI TREZZO TINELLA

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25

OGGETTO:

FINANZA: ALIQUOTA IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2023 - DETERMINAZIONI

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **VENTOTTO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **21,15** previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge si è riunito in forma mista in collegamento video dei Consiglieri **BARUCCO Daniela** e **DOGLIO Samuele** e i rimanenti presenti presso la Sala Consiliare il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA**, in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** Convocazione. All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. CERRINO Alberto - Sindaco	Sì
2. BADELLINO Renato - Vice Sindaco	Sì
3. DOGLIO Samuele - Consigliere	Sì
4. FIORE Arturo - Consigliere	Sì
5. PENNA Marisa - Consigliere	Sì
6. CAVALLERO Deborah - Consigliere	Giust.
7. MONTI Luca - Consigliere	Giust.
8. BIRELLO Maria Grazia - Consigliere	Sì
9. CRETONI Angela - Consigliere	Sì
10. FERRERO Carlo - Consigliere	Sì
11. BARUCCO DANIELA - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 9
	Totale Assenti: 2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale D.ssa Paola FRACCHIA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CERRINO Alberto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI;

VISTI:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- il comma 751, che dispone che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. Tali fabbricati saranno esentati dall'imposta a decorrere dall'anno 2022;
- il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli;
- il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della "nuova" IMU approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 9 in data 25/06/2020

RICHIAMATA la delibera n. 30 del 23/11/2021 con la quale si aggiornavano le aliquote IMU anno 2022

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di confermare le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2023, in conformità a quelle già precedentemente adottate :

Fattispecie	aliquote
Abitazione principale categoria catastale A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7	ESENTI
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	6 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	8,6 per mille di cui 7,6 riservato allo Stato
Altri fabbricati	8,60 per mille
Terreni agricoli	Esenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 13 Legge 208/2015
fabbricati rurali strumentali	0,00 per mille
fabbricati merce	esenti
Aree fabbricabili	8,6 per mille

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione rilasciato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, dal Responsabile del Servizio

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione rilasciato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs, la copertura finanziaria, dal Responsabile del Servizio Finanziario,;

con voti unanimi e favorevoli resi per appello nominale;

D E L I B E R A

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di confermare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell’anno 2023 nelle stesse misure del 2022;
- di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2023,
- di applicare per l’anno 2023 le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

Fattispecie	aliquote
Abitazione principale categoria catastale A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7	ESENTI
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	6 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	8,6 per mille di cui 7,6 riservato allo Stato
Altri FABBRICATI	8,60 per mille
Terreni agricoli	Esenti ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 13 Legge 208/2015
fabbricati rurali strumentali	0,00 per mille
fabbricati merce	esenti
Aree fabbricabili	8,6 per mille

- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
CERRINO Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Paola FRACCHIA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

n. 11 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 11/01/2023 al 26/01/2023.

Opposizioni:

Trezzo Tinella, li 11/01/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Paola FRACCHIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio è divenuta esecutiva ai sensi di legge dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. in data _____
- Si certifica che la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 comma 4°)

Trezzo Tinella, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Paola FRACCHIA